

COMUNE di GALLIATE

Provincia di NOVARA

REGOLAMENTO

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 50 L. 449/1997 D. LGS. 218/1997

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 91 del 17.11.1998*

*Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 8 del 18.02.2002*

*Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 20 del 29.03.2007*

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
2. Il Regolamento ha lo scopo di semplificare il procedimento di accertamento attraverso la riduzione degli adempimenti per i contribuenti e di ridurre il contenzioso tra le parti in causa.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi nonché ogni attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. In sede di contraddittorio l'ufficio deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. L'ufficio, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 3 - Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4 - Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di

accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale redatto da parte del responsabile del procedimento.

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente Regolamento l'unica forma possibile di riscossione è tramite Ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento con apposita istanza può richiedere il pagamento in forma rateale fino ad un massimo di due anni o di quattro anni se le somme dovute superano € 25.000,00. La dilazione di pagamento è concessa, secondo prudente apprezzamento, dal funzionario responsabile del tributo con provvedimento motivato. E' facoltà del responsabile del tributo richiedere apposita garanzia fidejussoria, comunque obbligatoria per importi superiori ad €25.000,00.
5. Il contribuente deve firmare per accettazione il provvedimento emesso ai sensi del comma 4 e deve impegnarsi a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascuna rata. Si applica il comma 2 del presente articolo. In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso annuale previsto dall'art. 1284 del codice civile. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

Art. 9 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 10 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla Legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, rende inapplicabile la riduzione indicata al comma 2.
4. Le sanzioni scaturenti sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

Art. 11 - Decorrenza e validità

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D. Lgs. 19.06.1997, n. 218.

REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

INDICE

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Principi generali | 1 |
| Art. 2 - Ambito di applicazione | 1 |
| Art. 3 - Competenza..... | 1 |
| Art. 4 - Attivazione del procedimento per la definizione | 1 |
| Art. 5 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio | 1 |
| Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente | 2 |
| Art. 7 - Atto di accertamento con adesione | 3 |
| Art. 8 - Perfezionamento della definizione | 3 |
| Art. 9 - Effetti della definizione | 4 |
| Art. 10 - Riduzione della sanzione | 4 |
| Art. 11 - Decorrenza e validità | 4 |